



SENT. N° 15164/08
REP. N° 12 110/08

RG n. 63363/2007

D

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIII° CIVILE

In persona del Giudice monocratico, il Giudice Dott.ssa Sabrina Bocconcello all'udienza del 19 dicembre 2008 ha pronunciato la seguente ex art. 281 cpc

SENTENZA

nella causa RG 63363/2007 promossa con atto di citazione notificato in data 17.9.2007

da

[redacted] (C.F. [redacted]) in amministrazione di sostegno in persona de dirigente Ufficio Tutela Asl Città di Milano [redacted] elettivamente domiciliato in Milano, Via Solferino 40, presso lo studio dell'Avv. Franco Pilato che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione

- attore -

contro

[redacted] persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Eugenio Antonio Correale e dall'Avv. Alessandra Tononi Correale, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano (MI), Via Hajech n. 10, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

- convenuto

conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 19.12.2008:



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 7.10.2007, l'attore conveniva in giudizio - per il tramite dell'amministratore di sostegno nominato con decreto del Tribunale di Milano - il condominio di [REDACTED] - Milano, affinché fosse accertato e dichiarato il diritto dell'attore al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso patiti a seguito di infiltrazioni occorse nell'immobile di sua proprietà sito nello stabile del Condominio e per il quale era stato riconosciuto un danno per €67.139,40, conseguentemente chiedeva la condanna del condominio al ristoro dei detti danni subiti dall'attore.

Il Condominio convenuto si costituiva regolarmente in giudizio contestando in toto le deduzioni avversarie, eccependo in via preliminare la carenza di poteri di rappresentanza in capo all'amministratore di sostegno nonché la carenza di potere d'agire per conto del beneficiario e nel merito, in via preliminare, la intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento mentre in via principale il rigetto di tutte le deduzioni si in punto an che in punto quantum poiché infondate in fatto e diritto.

Concessi i termini richiesti ex art. 183 VI comma cpc la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies cpc per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.12.2008.

Alla udienza del 19.12.2008, fatte precisare le conclusioni e disposta la discussione orale il Giudice dava lettura della sentenza.

L'eccezione della convenuta di carenza di potere dell'amministratore di sostegno ad agire in giudizio in nome e per conto del beneficiario appare fondata.

Come noto con l'introduzione della figura dell'amministratore di sostegno ad opera della L. 9 gennaio 2004, n. 6 è stata introdotta una valida alternativa agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione. L'intervento legislativo è finalizzato a tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Ciò si ricava in particolar modo dall'art 409 c.c, in forza del quale il beneficiario, cui venga nominato un amministratore di sostegno, conserva la capacità d'agire per tutti gli atti che

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and curves.



non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario è quindi una persona che gode di una generale capacità d'agire che conserva anche dopo la nomina dell' amministratore di sostegno; capacità che viene limitata solo per quegli specifici atti, che a seguito del decreto di nomina debbono essere compiuti dall'amministratore rappresentante o insieme all'amministratore assistente.

Il Giudice Tutelare non potrà quindi devolvere all' amministratore di sostegno nel decreto di nomina poteri generali, ma dovrà indicare le singole categorie di atti per le quali ritiene opportuno il suo intervento o la sua assistenza.

Tale assunto è confortato anche da quanto disposto dall'art.374 n.5 c.c., applicabile all'amministrazione di sostegno ai sensi dell'art. 411 c.c., ove esplicitamente viene richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare per promuovere giudizi in favore del tutelato (ndr beneficiario).

Nel caso che ci occupa, dall'esame del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno in atti , non si rinviene, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, l'autorizzazione all'ASL di promuovere giudizi per conto del beneficiario [redacted] né in detto decreto viene indicato tra i poteri oggetto dell'incarico, il seppur ampio potere di gestione del patrimonio del beneficiario mentre invece viene chiaramente limitato il potere della nominata ASL alla gestione alla sola riscossione di pensioni assegni, stipendi ed ogni somma di denaro utilizzandola per il mantenimento del beneficiario, oltre alla più diretta gestione della salute.

Dall'esame del detto decreto quindi l'intento del giudice non sembra essere quello di voler privare il beneficiario della propria capacità d'agire, ma sembra piuttosto, vista la peculiarità della fattispecie in esame, quello di tutelare al meglio la sua posizione personale (tutela della salute fisica e psichica) attraverso la nomina di un amministratore di sostegno.

Si può quindi ritenere che, in concreto, l'amministratore di sostegno nominato abbia ricevuto dal giudice tutelare una procura controllata, con attribuzione di poteri all'amministratore minima senza perdita di capacità del beneficiario. Ne consegue che l'amministratore di sostegno [redacted] er conto della nominata ASL non abbia il potere di agire in giudizio a tutela del patrimonio del beneficiario [redacted]

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a flourish.



L'accoglimento della preliminare eccezione della convenuta assorbe ogni altra questione.

Atteso la particolare materia trattata, in considerazione della limitata capacità del si [REDACTED] soggetto ad amministrazione di sostegno, reputa il giudicante la sussistenza di giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

La sentenza è esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

dichiara la carenza di legittimazione ad agire dell'amministratore di sostegno;

compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Sentenza esecutiva per legge.

Così deciso in Milano, il 19.12.2008

Il Giudice

